

obbligatorio, il quale, per i fini superiori della sicurezza della navigazione, rifiuti l'opera sua al capitano di una nave deciso a navigare in condizioni interne od esterne d'innavigabilità ⁽⁷⁶¹⁾.

Aggiungiamo che, analogamente al disposto dell'art. 13 della legge del 1925 sull'assistenza in mare ⁽⁷⁶²⁾, l'obbligo del pilota di prestar soccorso alle navi cessa, quando l'eseguirlo non sia senza grave pericolo per il battello-pilota ed il suo equipaggio. Per contro, la pena dovrebbe essere inasprita nelle località in cui il pilotaggio è obbligatorio e l'assistenza sia possibile senza gravi rischi.

f) Poichè il pilota è considerato sottufficiale di bordo sotto la dipendenza del capitano (art. 66 c. m. m.), a cui deve ubbidienza e rispetto (art. 3 Regol.), l'art. 407 ⁽⁷⁶³⁾ punisce la mancanza di rispetto e la via di fatto contro di questi, si tratti di nave nazionale o estera, con la detenzione (oggi reclusione) ⁽⁷⁶⁴⁾ della durata stabilita secondo la varietà dei casi dagli

(761) Cfr. la decisione emessa il 15 novembre 1929 dall'Ufficio marittimo di Amburgo: Poichè il pilota non risponde soltanto degli interessi della nave con la quale ha trattato, ma rappresenta anche gli interessi generali della navigazione, è in colpa se accetta di prestare i suoi servizi ad una nave navigante in una densa nebbia (*Hans. R. Z. B.*, 1929, 117); e l'art. 12 del decreto francese 8 febbraio 1930 sull'applicazione della legge 28 marzo 1928 alla stazione di pilotaggio della baia della Somme (*Journ. off.* 12 febbraio 1930): « È formalmente proibito ai piloti di recarsi fra gli scogli, di notte, tranne un'assoluta necessità, che il pilota deve fare riconoscere dallo stesso capitano per essere esonerato da responsabilità ».

(762) « Ogni capitano è tenuto, in quanto lo possa senza grave pericolo per la « sua nave, il suo equipaggio o i suoi passeggeri, a prestare assistenza a qualunque « persona, anche nemica, trovata in mare, in pericolo di vita ».

(763) Corrispondente all'art. 407 è l'art. 399 del cod. col., per il quale la mancanza di rispetto e ogni atto di violenza del pilota contro il capitano della nave pilotata, italiana o straniera, sono puniti con le pene stabilite, a seconda delle circostanze, dagli art. 280 e 281, il primo dei quali punisce con la reclusione sino a sei mesi le persone dell'equipaggio che ingiuriano o minacciano il capitano; il secondo punisce con la reclusione sino a due anni, oltre le pene per i maggiori reati commessi in tale occasione, quando l'insubordinazione sia accompagnata da violenze.

(764) V. retro nota 756.